



**TRIBUNALE di PESARO**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. [REDACTED]/2014 promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO BERARDO e dell'avv. elettivamente domiciliato in \$\$domicilio\_parte\_attrice \$\$presso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO

ATTORE/I

contro

BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Carla Fazzini,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2015,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione secondo cui "La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione." (Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 09/04/2015); rilevato che l'unica questione meritevole di istruttoria appare quella relativa all'usurarietà degli interessi convenuti;

premesso che il tasso soglia riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, e che la verifica del superamento del tasso soglia va fatta con riferimento sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, autonomamente, senza sommare gli interessi tra loro posto che i due tassi sono pattuiti in via alternativa e non cumulativa;

ritenuto che in caso di usurarietà dei soli interessi moratori l'usurarietà travolge solo gli interessi moratori e non quelli corrispettivi;ù

rilevato che nella fattispecie il tasso degli interessi corrispettivi è inferiore alla soglia, come ammesso dalla parte attrice, per cui si deve solo procedere alla verifica della usurarietà del tasso pattuito per gli interessi moratori

**P.Q.M.**



Ammette la ctu contabile per la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori convenuti tra le parti, nel senso sopra precisato, nomina ctu la rag. Isabella Balducci e fissa per conferimento incarico l'udienza del 10 settembre 2015.

Il Giudice  
dott. Carla Fazzini

